

**TRIBUNALE DI MODENA**  
**SEZ. LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**  
**CON RICHIESTA DI EMISSIONE DI**  
**DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE**  
**E CONTESTUALE ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE**  
**DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

PER la Prof.ssa **Sirianni Raffaella**, nata a Cosenza il 19/10/1971, C.F. SRNRFL71R59D086N, residente in Rende (CS) alla via Marco Polo n. 5, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Livia Di Cola (C.F.: DCLLVI72S57D086S) e Peppino Russo (C.F.: RSSPPN58T16E773Z), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo sito in Cosenza, alla Piazza I° Maggio n. 18. Gli avv.ti Livia Di Cola e Peppino Russo dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax: 0984.31753 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [livia.dicola@avvaticosenza.it](mailto:livia.dicola@avvaticosenza.it), [peppino.russo@avvaticosenza.it](mailto:peppino.russo@avvaticosenza.it).

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna (c.a.p. 40123) alla Via A. Testoni n. 6, con indirizzo P.E.C. [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it) (Indirizzo censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012).

**RESISTENTE**

**E NEI CONFRONTI DI TUTTI I DOCENTI CONTROINTERESSATI**

inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Cosenza per l'anno scolastico 2024/2025, docenti D.L. n. 73/21 – D.L. n. 228/21 – D.L. n. 44/23, classe di concorso B011, occupanti una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente Prof.ssa Sirianni Raffaella, per tutti i quali si chiede sin



d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, con emissione di decreto steso in calce al presente ricorso.

Resistenti

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA DELLA RICORRENTE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE NELLA PROVINCIA DI COSENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, DOCENTI D.L. N. 73/21, D.L. N. 228/21, D.L. N. 44/23, CLASSE DI CONCORSO B011, NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD OTTENERE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE E DEGLI ULTERIORI DIRITTI DELLA RICORRENTE ESPOSTI IN RICORSO E PER LA CONDANNA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE (USR CALABRIA) A DISPORRE LA SUDDETTA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE OVVERO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LE MOTIVAZIONI ESPOSTE IN ATTI.

#### IN FATTO

La ricorrente, docente neoassunta a tempo determinato confermata in ruolo a seguito di procedura straordinaria art. 59 c. 4 e 9-bis D.L. n. 73/21, art. 5-ter c. 4 del D.L. n. 228/21 e art. 5 commi 5 e 6 del D.L. n. 44/23, classe di concorso B011, scuola secondaria di II grado, veniva immessa in ruolo per l'a.s. 2023/2024 presso l'IIS "L. Spallanzani" di Castelfranco Emilia - Modena.

Per il corrente a.s. 2024/2025, la ricorrente presentava, tramite posta certificata (nota 38631 MIM Modalità di presentazione della domanda), domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di II grado relativa alla sua classe di concorso B011.

Nella predetta domanda la docente Sirianni, in merito alle graduatorie per le assegnazioni provvisorie interprovinciali classe di concorso B011, secondo quanto stabilito dal CCN Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. del 18/05/2022 sottoscritto per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, dell'Accordo del 24/06/2024 di integrazione e modifica del CCNI 18/05/2022, nota DGPER "Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2024/2025", CCN Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in via definitiva per gli aa.ss. triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in data 08/07/2020 e prorogato per l'a.s. 2024/2025 con l'Intesa del 27/06/2024, richiedeva l'attribuzione



dell'assegnazione *de quo* attraverso il riconoscimento del suo diritto al ricongiungimento alla sorella, la sig.ra Sirianni Teresa, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992, residente nel comune di Rende (CS), di essere convivente con la di lei sorella, nonché dichiarava di essere genitore della figlia Palermo Benedetta, nata il 26/11/2008, residente nel comune di Rende (CS).

Dichiarava, pertanto, nell'Allegato G, di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della Legge n. 104/1992.

Nella sua domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, la ricorrente dichiarava di essere disponibile ad ottenere cattedre articolate su più scuole nello stesso comune, indicando le seguenti scuole: IPSS-IPSSAR "TODARO" Rende – Comune di Rende – ITA "TOMMASI" Cosenza – IPA Spezzano Albanese – IIS S. Marco Argentano ITCG-LC-LS-IPA Spezzano Albanese – IIS Marconi Guarasci IPA Scigliano – IPAA-IPSSAR S. Giovanni in Fiore – IPAA Rossano – IPSEOA Rossano – ITA Rossano – ITA Corso Serale Rossano – Casa Circondariale IPA Rossano – Comune di Cosenza.

In data 06/08/2024, con nota prot. N. mpi.AOOUSPCS.REGISTROUFFICIALE.U.0012206.06-08-2024 veniva pubblicata la graduatoria interprovinciale docenti D.L. 73/2021 – 228/2021 – 44/2023, anno scolastico di riferimento 2024/2025 per la provincia di Cosenza, nella quale risultava inserita per la sua cdc B011 unicamente la docente Sirianni Raffaella, con un punteggio base pari a 3, riconoscimento del diritto di precedenza ai sensi del CCNI.

In data 21/08/2024, con nota prot. N. mpi.AOOUSPCS.REGISTROUFFICIALE.U.0012662.21-08-2024 venivano pubblicate, sul sito dell'ATP di Cosenza, le disponibilità per la mobilità annuale su posto comune II grado per l'a.s. 2024/2025 ove, alla pagina n. 50, risultava la disponibilità per la cdc B011 presso la scuola IIS Rossano ITI-IPA-ITA per 13 ore + 5 ore Serale Rossano.

In data 22/08/2024, con nota prot. N. mpi.AOOUSPCS.REGISTROUFFICIALE.U.0012759.22-08-2024 veniva pubblicata assegnazione provvisoria interprovinciale docenti D.L. 73/2021 – 228/2021 – 44/2023, anno scolastico di riferimento 2024/2025 per la provincia di Cosenza, nella quale veniva assegnata la sede Rossano ITI-IPA-ITA per la cdc B011 alla docente Sirianni.

Prontamente la ricorrente prendeva contatti con la predetta scuola ove le veniva confermato di aver ricevuto la comunicazione dell'assegnazione della cattedra alla docente Sirianni e che avrebbe dovuto prendere servizio il giorno 02/09/2024.



Ebbene, dopo alcuni giorni, precisamente in data 27/08/2024, la docente Sirianni riceveva comunicazione di rettifica nella quale era semplicemente e sinteticamente riportato quanto di seguito: **“SEDE OTTENUTA CON RETTIFICA: NON OTTIENE PER INSUSSISTENZA”**.

In data 28/08/2024, la prof.ssa Sirianni inviava formale reclamo a mezzo PEC all’USP di Cosenza avverso tale rettifica dell’assegnazione provvisoria interprovinciale precedentemente ottenuta, chiedendo riscontro con conseguente immediato riparo a tale revoca che le stava procurando seri e gravi problemi e danni sia di natura personale che di natura patrimoniale. Di natura personale attesa la situazione di handicap grave nella quale versa purtroppo la sorella dell’odierna ricorrente alla quale presta assistenza e per la quale ha richiesto l’assegnazione provvisoria, nonché gravi danni e disagi dal punto di vista patrimoniale dovendo di tutta fretta organizzarsi per prendere servizio presso la scuola di titolarità sita nel comune di Modena.

Difatti, l’odierna ricorrente si è vista costretta a riorganizzare la vita familiare, sua e della sorella, organizzare in pochissimi giorni l’assistenza della sorella disabile, nonché della propria figlia minore di 18 anni che vive con la madre separata dal marito e padre della ragazza.

Altresì, non di poco conto i disagi ed i danni anche dal punto di vista patrimoniale considerando che la prof.ssa Sirianni è stata costretta, in un lasso di tempo così breve, a lasciare il suo comune di residenza (Rende – CS), per recarsi in provincia di Modena e prendere servizio il giorno 02/09/2024 e trovare una sistemazione per soggiornare nelle vicinanze della scuola di titolarità.

Ad ogni buon conto, la ricorrente si vedeva costretta ad abbandonare la propria residenza nel comune di Rende (CS), mettersi in viaggio per raggiungere la sua sede di titolarità nella provincia di Modena, con un notevole aggravio di spese economiche, nonché enorme stress psicofisico per lei e la sua famiglia.

Preme evidenziare come il reclamo proposto dalla ricorrente non ha avuto alcun riscontro, non è stata fornita alla docente Sirianni alcuna spiegazione che potesse giustificare tale rettifica. Semplicemente, in data 09/09/2024, l’ATP di Cosenza pubblicava una sorta di riscontro “generale” valevole per tutti i reclami/diffide/istanze di accesso agli atti, relativa al personale docente aspirante ad assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche - riscontro a diffide, reclami e istanze di accesso agli atti, ma senza fornire delucidazioni specifiche per il caso *de quo* (cfr doc all).



A tal proposito, non può prescindersi dal fatto che l'obbligo di motivazione è a carico dell'Amministrazione interpellata, gravando su di essa il relativo onere della prova.

A ben vedere, nel provvedimento di rettifica adottato dall'USP di Cosenza, **non vi è alcun riferimento a detti casi od esigenze eccezionali**, né con riferimento alle circostanze che lo hanno determinato. Ed infatti, l'Usp di Cosenza motiva il proprio provvedimento di rettifica esponendo esclusivamente "NON OTTIENE PER INSUSSISTENZA". Purtroppo, è **la stessa amministrazione che in data 05/09/2024 pubblica proprio decreto che dispone le disponibilità nella provincia di Cosenza per la cdc B011 da destinare agli incarichi a T.D. da GPS, tra le quali sedi figura proprio la sede precedentemente assegnata alla Sirianni**. Pertanto, risulta provato *per tabulas* la sussistenza dei posti disponibili.

Sede che andava assegnata, come precedentemente decretato, all'odierna ricorrente. In particolare, infatti, l'unica ragione per la quale l'Amministrazione resistente può legittimamente addurre un diniego alla richiesta di assegnazione temporanea avanzata dal lavoratore risiede nelle superiori esigenze organizzative dell'Amministrazione stessa, che vanno congruamente motivate e, dopo l'aggiunta operata con la l. n. 124 del 2015, devono essere di natura eccezionale e non più identificabili col mero disagio all'attività della Pubblica Amministrazione, bensì con l'effettivo pregiudizio al buon andamento della stessa. **Elementi che sono del tutto insussistenti nel caso di specie in quanto i posti disponibili v'erano e, senza una tutela d'urgenza, essendo stati assegnati ad altri docenti, diversi dalla ricorrente, creeranno un danno grave ed irreparabile per se e per la propria sorella disabile grave.**

Ebbene, non v'è chi non s'accorga del fatto che la docente Sirianni avesse pienamente titolo e diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria sulla cattedra presso la scuola di Rossano per come inizialmente e correttamente era stata assegnata alla ricorrente.

Peraltro, la ricorrente apprendeva dal sito dell'ATP di Cosenza come la cattedra inizialmente a lei assegnata veniva ricompresa tra le disponibilità degli incarichi da assegnare in sede di conferimenti delle supplenze da GPS 2024/2025 per la provincia di Cosenza (cfr doc all - <https://www.istruzione.calabria.it/cosenza/aouspcs13946-20240905/>).

Invero, in data 06/09/2024, con il bollettino di nomine pubblicato sul sito dell'ATP di Cosenza per tale cattedra risultava assegnatario dell'incarico il docente SALERNO DOMENICO MARIA fino al termine delle attività didattiche, classe di concorso B011, non comprendendo come può essere possibile che tale sede, peraltro indicata dalla ricorrente nella sua domanda di assegnazione interprovinciale, sia stata assegnata ad un docente



supplente e non alla ricorrente docente di ruolo (cfr doc all - <https://www.istruzione.calabria.it/cosenza/aouspcs14029-20240906/>).

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte degli uffici dell'ATP di Cosenza, al fine di tutelare i diritti della ricorrente, si è reso necessario adire l'On.le Tribunale di Modena.

Con il presente ricorso si chiede quindi il riconoscimento dei seguenti diritti della ricorrente:

1) il diritto all'assegnazione provvisoria nella provincia di Cosenza alla ricorrente prof.ssa Sirianni Raffaella presso l'Istituto Scolastico IIS Rossano ITI-IPA-ITA 13 ore + 5 ore Serale Rossano, Ordine scuola: Scuola II grado - Tipo posto: Comune classe di concorso B011 – dal 01/09/2024 al 31/08/2025, per come inizialmente assegnato alla docente ricorrente in data 22/08/2024 con provvedimento prot. N. mpi.AOOUSPCS.REGISTROUFFICIALE.U.0012759.22-08-2024 ed erroneamente assegnato al docente SALERNO DOMENICO MARIA in fase di attribuzione di incarichi GPS 2024/2025 per la provincia di Cosenza in data 06/09/2024;

2) il diritto della prof.ssa Sirianni Raffaella al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti per l'errore commesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza, a seguito della rettifica dell'assegnazione provvisoria inizialmente ottenuta presso l'Istituto Scolastico IIS Rossano ITI-IPA-ITA 13 ore + 5 ore Serale Rossano, Ordine scuola: Scuola II grado - Tipo posto: Comune classe di concorso B011, poi annullata per presunta insussistenza.

### DIRITTO

Con la precisazione che i motivi di diritto esposti valgono tutti quali presupposti del *fumus boni iuris* idonei all'emissione del provvedimento cautelare reclamato.

A) IN MERITO ALLA GIURISDIZIONE. In via del tutto preliminare, appare necessario evidenziare la giurisdizione dell'adito Tribunale, sezione lavoro, dato l'odierno oggetto del contendere, inerente il rapporto privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, per come introdotto dal D. Lgs. n. 165/01. Sul punto, la Cassazione Civile a Sezioni Unite, con ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le



quali V art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)". Nel caso di specie, infatti, si verte nell'ambito delle assegnazioni provvisorie interprovinciali previste all'interno del settore scolastico che implica di per sé, trattandosi di un diritto soggettivo all'assunzione, la giurisdizione del giudice ordinario a tutela dell'instaurato rapporto di lavoro in regime di diritto privato. Il diritto al lavoro costituisce un bene fondamentale e, come tale, inaffievolibile, in quanto naturale esplicazione delle proprie inclinazioni, connesso intimamente alla persona nella sua funzione di contributo al progresso materiale e spirituale della società ex art. 4 Cost. Per quanto attiene, invece, alla competenza per territorio del tribunale del lavoro di Padova, il riferimento normativo è costituito dall'art. 413, quinto comma c.p.c., secondo cui "Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

Con ordinanza del 2015 n. 10449, invero, la Suprema Corte ammette addirittura l'operatività "in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall'art. 413 cod. proc. civ.". Dubbio alcuno, dunque, può sorgere in merito alla competenza nel caso *de quo* del Tribunale di Modena, essendo la sede di titolarità della prof.ssa Sirianni presso l'Istituto IIS "L. Spallanzani" di Castelfranco Emilia - Modena.

B) SULL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE. IN MERITO AL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO L'IIS ROSSANO ITI-IPA-ITA 13 ORE + 5 ORE SERALE ROSSANO, SCUOLA SECONDARIA II GRADO – CDC B011.

SULLA MANCATA CORRETTEZZA DELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI – ERRONEITA' OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI A.S. 2024/2025.

SULLA MANCATA CORRETTEZZA/ERRONEITA' DELLE ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI A T.D. DA GPS 2024/2026.

SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALE A CAUSA DELL'ERRORE COMMESSO DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA.



Come noto, l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (docenti di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.) oppure per motivi di salute, come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie relative al triennio 2019/2021 e prorogato per l'a.s. 2024/2025 che ne regola la disciplina.

Dette operazioni seguono quelle di utilizzazione a domanda o d'ufficio dei docenti (risultati soprannumerari o in esubero) e **PRECEDONO QUELLE DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE**. Difatti, come emerge dall'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007), *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, NEI CASI IN CUI NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARE ALLE CATTEDRE E AI POSTI DISPONIBILI PERSONALE di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, COMUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, PERSONALE DI RUOLO, si provvede con: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.”*

I posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal **“QUADRO ANNUALE COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITÀ ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI”** che, come disposto dall'art. 1 CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie a.s. 2024/2025, deve essere predisposto dalla Direzione Regionale, come pure a livello provinciale, *“PRIMA di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali”*, con obbligo di tempestiva informazione alle OO.SS. **“ANCHE SU EVENTUALI DISPONIBILITÀ SOPRAGGIUNTE E SULLA MOTIVAZIONE DELLE STESSE”**. Da ciò ne consegue che soltanto le eventuali disponibilità di cattedre e/o di orario scaturite successivamente al termine delle operazioni di assegnazioni provvisorie, potranno essere conferite tramite contratti a tempo determinato, **non quelle comunque disponibili entro il 31.08.2024**, le





quali dovranno essere utilizzate per soddisfare le richieste dei docenti a tempo indeterminato.

Ad ulteriore conferma di quanto sin qui sostenuto in ordine alla piena sussistenza del *fumus boni juris*, soccorre l'ordinanza n. 6744 del 21 dicembre 2015 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi che, accogliendo il ricorso presentato da un'insegnante, al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto all'assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungimento al nucleo familiare, chiariva che ***“alla luce del quadro normativo e regolamentare disciplinante la materia, deve concludersi ritenendo che i posti disponibili entro il 31 dicembre debbano essere assegnati prioritariamente al personale di ruolo e solo all'esito, al personale supplente, essendo coerente con tale impostazione anche il CCNI laddove stabilisce che i posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni da predisporre per ogni provincia (v. art. 1 comma 5 CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2015/2016)”***. In senso conforme Tribunale di Reggio Emilia, Ord. N° 848 del 27 marzo 2017.

Per come esposto in precedenza la ricorrente presentava, tramite posta certificata domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado relativa alla sua classe di concorso B011. Preme evidenziare come, nella sua domanda di assegnazione provvisoria, la ricorrente dichiarava di essere disponibile ad ottenere cattedre articolate su più scuole dello stesso comune. La ricorrente otteneva inizialmente il richiesto trasferimento presso l'Istituto Scolastico IIS Rossano ITI-IPA-ITA 13 ore + 5 ore Serale Rossano, Ordine scuola: Scuola II grado - Tipo posto: Comune classe di concorso B011.

Successivamente, pur avendo constatato la sussistenza del posto *de quo* a seguito di telefonata intercorsa proprio con la responsabile del personale docente, inopinatamente, veniva rettificata tale assegnazione per presunta insussistenza del posto. Così l'odierna ricorrente, titolare di diritto di precedenza per assistenza alla sorella convivente disabile, rimaneva assegnata presso la scuola di titolarità, ove la stessa si recava per prendere servizio di tutta fretta il giorno 02/09/2024.

Ovviamente ciò ha comportato per la ricorrente un notevole esborso di denaro, spese di viaggio, ha perso la caparra versata per l'appartamento preso in affitto e disdetto ad agosto quando aveva ottenuto l'assegnazione provvisoria in Calabria, forte stress e depressione dovuta al fatto che, dopo aver avuto la notizia dell'ottenuta assegnazione provvisoria per quest'anno scolastico e, quindi, aver ottenuto il chiesto riavvicinamento e ricongiungimento



alla sorella convivente disabile in situazione di gravità, dopo alcuni giorni apprendeva che in maniera del tutto inspiegabile quel posto assegnatole non esisteva seppur, si ribadisce, lei stessa aveva già preso contatti con la responsabile del personale docente della scuola che le aveva confermato non solo la sussistenza del posto ma che anche la scuola aveva ricevuto formale comunicazione dell'assegnazione alla docente Sirianni.

Come detto, in un secondo momento dal sito dell'ATP di Cosenza risultava tale cattedra ricompresa tra le disponibilità degli incarichi da assegnare in sede di conferimenti delle supplenze da GPS 2024/2025 per la provincia di Cosenza. Ed infatti, in data 06/09/2024, con il bollettino di nomine pubblicato sul sito dell'ATP di Cosenza, per tale cattedra risultava assegnatario dell'incarico il docente SALERNO DOMENICO MARIA fino al termine delle attività didattiche, classe di concorso B011.

Ovviamente, da tale erronea rettifica dell'assegnazione provvisoria inizialmente riconosciuta in capo alla ricorrente ne sono derivati molteplici conseguenze che di fatto hanno causato danni patrimoniali e non alla prof.ssa Sirianni che si è vista costretta a lasciare immediatamente Rende (CS) e la sorella disabile grave, recarsi prontamente presso la scuola di Castelfranco Emilia - Modena per la presa di servizio, affrontare tutte le spese per un trasloco, fitto, viaggi, caparre e quant'altro legato al trasferimento presso la sede di Castelfranco Emilia della ricorrente, ma soprattutto dover gestire l'assistenza sanitaria della sorella convivente disabile grave, con un grave ed incontrovertibile lesione del diritto alla salute ed all'assistenza riconosciuta e garantita dal nostro Ordinamento Giuridico (si veda in tal senso doc. all.). invero, non le è stato possibile accompagnare la sorella alla visita del 07/09/2024 a Napoli dovendo organizzare il proprio viaggio per prendere servizio a scuola e cercare qualcuno che fosse disposto ad accompagnare la sorella alla visita a Napoli da uno specialista. Difatti, la sorella dell'odierna ricorrente dev'essere sottoposta a visite continue, terapie giornaliere e una volta al mese deve recarsi a Napoli per visite specialistiche. La prof.ssa Sirianni è l'unica parente che può prendersi cura della sorella disabile grave.

In merito al diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'errata rettifica dell'assegnazione sulla cattedra presso la scuola di Rossano, di cui si documentano tutte le spese sopportate dalla prof.ssa Sirianni, nonché il danno non patrimoniale subito a causa dell'evidente stress a cui è stata sottoposta la ricorrente per essere stata costretta a lasciare la sua città ove risiede e convive con la sorella in condizioni di disabilità grave alla quale presta assistenza, dopo aver avuto per giorni il convincimento che la scuola di Rossano sarebbe stata la sua sede per l'a.s. 2024/2025, una sede vicino casa e, quindi, vicino alla sua famiglia.



Nonché per lo stress che ha dovuto subire nell'apprendere che vi era stato un errore e sarebbe dovuta ritornare a Modena per tutto l'a.s. 2024/2025, lontana dalla sua casa, dalla sua famiglia e dai suoi affetti più cari, ma soprattutto lontano dalla sorella alla quale non poteva più garantire l'assistenza sanitaria di cui ha bisogno.

Come stabilito da Cass., S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A."

Del resto, la **giurisprudenza di merito** è pacifica nel ritenere, che *"la ratio di tale norma deve essere ricercata nella volontà di salvaguardare l'unità familiare del dipendente pubblico, contemperando ciò con le esigenze di servizio della P.A. di provenienza. Infatti, la menzionata disposizione stabilisce che la Pubblica Amministrazione debba concedere al lavoratore l'assegnazione provvisoria, salvi i prescritti requisiti, a meno che ricorrano ragioni impeditive di cui la Pubblica Amministrazione deve rendere motivazione"* (Tribunale Milano sez. lav., 20/05/2017 n. 1367).

Peraltro, come già evidenziato, la ricorrente appurava dal sito dell'ATP di Cosenza come il docente precario, SALERNO DOMENICO MARIA, inserito nella GPS per la provincia di Cosenza, nella seconda fascia, risultava assegnatario dell'incarico fino al termine delle attività didattiche sulla stessa classe di concorso B011 della prof.ssa Sirianni presso l'Istituto Scolastico IIS Rossano ITI-IPA-ITA 13 ore + 5 ore Serale Rossano, non comprendendo come può essere possibile che tale sede, peraltro indicata dalla ricorrente nella sua domanda di assegnazione interprovinciale, possa essere stata assegnata ad un docente supplente da GPS e non alla ricorrente docente di ruolo.

Invero, l'art. 1 del D.M. 131/2007 consente di provvedere con supplenze annuali e temporanee, ***"NEI CASI IN CUI NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARE ALLE CATTEDRE E AI POSTI DISPONIBILI PERSONALE di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, COMUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, PERSONALE DI RUOLO"***.

Con la conseguenza che, in presenza di posti e/o spezzoni orari ancora disponibili, questi ultimi **VADANO OBBLIGATORIAMENTE ASSEGNATI AL PERSONALE DI RUOLO**. Tale disposto normativo è stato pedissequamente confermato per tramite della O.M. n. 88/2024, istitutivo della Graduatorie provinciali e d'Istituto da cui attingere per la stipula dei contratti a tempo determinato nella scuola.



**SUL PERICULUM IN MORA.** Risulta, invero, sussistere anche il secondo elemento richiesto dall'art. 700 c.p.c., ossia il *periculum in mora*. La tutela ex art. 700 c.p.c., infatti, risulta pienamente applicabile al caso di specie. L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della prof.ssa Sirianni ad essere assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico in corso (2024/2025), presso l'Istituto IIS Rossano ITI-IPA-ITA 13 ore + 5 ore Serale Rossano, Ordine scuola: Scuola II grado - Tipo posto: Comune classe di concorso B011, o in altro Istituto insistente sulla Provincia di Cosenza, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono. Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniore a quella di domicilio e/o residenza della propria famiglia e, soprattutto, della **sorella che versa in situazione di handicap grave e necessita di assistenza da parte della docente Sirianni.**

Così accadendo, si è svuotato di contenuto le prescrizioni di cui all'art.33 comma 5 L. n. 104/1992 secondo cui ***“Il lavoratore di cui al comma 32, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.***

Peraltro, per il personale scolastico, ciò trova anche espressa previsione nell'**art. 601 d.lgs. n. 297/1994** (“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), il quale stabilisce che ***“1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo , dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.***

Assolutamente pacifica è la giurisprudenza nel riconoscere alla norma in questione natura **cogente e imperativa**, così da derogare a norme di rango subordinato (decreti ministeriali, bandi di concorso, CCNL, ecc.) e carattere **speciale**, e da derogare anche a norme di legge di carattere generale. Tra le tante, si vedano **Trib. Cassino, sez. lav., ord. 27/8/2020, n. 5187**, ***“la citata norma legislativa, attuativa di principi costituzionali e sovranazionali di solidarietà sociale e di tutela dei diritti fondamentali della persona con disabilità, è cogente ed imperativa, prevalendo sia sulle norme di rango subordinato, sia sulle disposizioni contrattuali e ha carattere di specialità, derogando a previsioni anche di rango legislativo di carattere generale”;*** **Trib. Castrovillari, sez. lav., decr. 8/7/2020**, ***“il rilievo, anche***



costituzionale, dei diritti che l'art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa"; **Trib. Cosenza, sez. lav., sent. 28/1/2020, n. 174**: "L'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992, sia per la ratio che per il tenore testuale è sicuramente una norma imperativa inderogabile [...] Detta norma si caratterizza come norma attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione sicché è innegabile che la stessa non sia derogabile"; **Trib. Benevento, sez. lav., 23/3/2017, n. 377**, "la natura di norma imperativa dell'art. 33, comma 5 L. n. 104 del 1992 è evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 L. n. 104 del 1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata...(cfr. art. 1 L. n. 104 del 1992). Detta norma, unitamente all'art. 33 della medesima legge, si configurano infatti quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti". Nello stesso senso, sempre in casi analoghi a quello che ci occupa, anche, Trib. Marsala, sez. lav., 7/1/2020, n. 1, Trib. Tempio Pausania, sez. lav., 19/7/2017, n. 380; Trib. Velletri, sez. lav., sent. 21/1/2020, n. 102; Trib. Siena, sez. lav., sent. 10/12/2019, n. 273; Trib. Napoli Nord, sez. lav., ord. cautel., 25/9/2019, n. 49741; Trib. Roma, sez. lav., ord. caut. 1/10/2019, n. 96252; Trib. Novara, sez. lav., ord. caut. 6/5/2020, n. 522; Trib. Palermo, sez. lav., 4/6/2020, n. 1465; Trib. Palermo, sez. lav., ord. 27/9/2019, n. 36001; Trib. Pesaro, in composizione collegiale, ord. 8/10/2020, n. 2347; Trib. Pavia, sez. lav., ord. 17/10/2020, n. 3026; Trib. Bologna, sez. lav., ord. 8/10/2019, n. 6788; Trib. Genova, sez. lav., ord. 23/10/2019, n. 3661; Trib. Rovigo, sez. lav., ord. 29/10/2019, n. 2108; Trib. Termini Imerese, sez. lav., ord. 15/10/2019, n. 17136; Trib. Reggio Calabria, sez. lav., ord. 4/11/2019, n. 18661; Trib. Grosseto, sez. lav., ord. 8/10/2019, n. 1625; Trib. Palmi, sez. lav., ord. 20/1/2020, n. 169; Trib. Ancona, sez. lav., ord. 24/1/2020, n. 339; Trib. Belluno, sez. lav., ord. 4/2/2020, n. 1451; Trib. Alessandria, sez. lav., ord. 24/1/2020, n. 145; Trib. Ancona, sez. lav., 5/3/2020, n. 78; Trib. Locri, sez. lav., ord. 12/3/2020, n. 3025; Trib. Treviso, sez. lav., ord. 24/1/2020, n. 272). Altrettanto pacifico è nella giurisprudenza che la l'art. 33, comma 5, della l. 104/92 dà luogo ad un vero e proprio diritto soggettivo alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare assistito, condizionato solo dall'inciso "*ove possibile*", da intendersi non già nel senso che residui alcuno spazio di discrezionalità per il datore di lavoro, bensì nel senso che tale diritto possa essere limitato solo da esigenze oggettive e concrete (quindi



non soggettive ed astratte) della parte datoriale, che non siano suscettibili di essere soddisfatte in altro modo e che spetta al datore allegare e provare.

Secondo la costante interpretazione resa dalla giurisprudenza, alla l. n. 104/1992, va riconosciuto lo storico merito di aver sancito diritti ormai intoccabili a favore delle persone portatrici di handicap, prevedendo l'eliminazione di tutti quegli ostacoli che limitano il regolare dispiegarsi della vita di relazione ed in particolare, l'art 33 comma 5 sopra richiamato mira a tutelare il soggetto portatore di handicap, il quale è il vero soggetto destinatario dei benefici previsti dalla legge. Tale norma pone quindi un limite legislativo, al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che *“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).* La tutela speciale ed incondizionata che l'art. 601 accorda ai docenti che si trovino nella condizione prevista dall'art. 33 (e della 21) della L. n. 104/1992 determina la precedenza assoluta del predetto personale rispetto agli altri docenti che non si trovino nella medesima situazione, senza che possa frapporsi a tale incondizionato diritto la previsione contrattuale che introduca fasi (provinciale o interprovinciale) o graduazione tra le precedenze. **Vale a dire che qualsiasi sede libera e disponibile deve essere messa prioritariamente a disposizione del personale con precedenza.**

Sul punto, la Cassazione, con la sentenza n. 16102/2009 afferma che *“l'agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che la persona handicappata resti priva di assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che l'assiste”* e ciò in ossequio ai principi costituzionali di cui agli articoli 3, 32, 34 e 38 Cost. Pertanto, non può revocarsi in dubbio la natura di norma imperativa dell'art. 33, 5° co. l. 104/1992, anche in considerazione della sua collocazione all'interno di una legge contenente *“i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”* e costituisce *lexspecialis* che non può ritenersi implicitamente abrogata neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945, *“la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte*



*del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”.*

Ciò posto, alla luce della natura di norma imperativa del disposto di cui all’art.33 comma 5 della L.104/92, il contratto integrativo nazionale della scuola sulla mobilità non può quindi subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede del dipendente che assiste un familiare disabile.

**La necessità di ottenere il riconoscimento in via d’urgenza del diritto all’assegnazione provvisoria nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della durata annuale della richiesta assegnazione, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela del lavoratore e della famiglia, nonché del diritto alla salute della persona disabile.**

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell’Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie, incida su diritti primari dell’individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della prof.ssa ricorrente ad essere assegnata provvisoriamente ad un’istituzione scolastica del Cosentino. Si deve infatti evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero alla ricorrente, per quest’anno scolastico e, con tutta probabilità, anche per il prossimo, di trasferirsi a Castelfranco Emilia (Modena) (sede di titolarità). **E’ evidente che un trasferimento presso una sede di lavoro distante 880 Km dal luogo di domicilio e residenza, incida negativamente sulla vita personale e di relazione del ricorrente e sul diritto all’assistenza del soggetto disabile, la sorella della ricorrente.**

Va da se che, come nel caso in argomento, *“la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l’accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del periculum in mora”* (Trib. Civitavecchia 10.01.2008) e che *“in caso di trasferimento sussiste il periculum in mora necessario per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, quando dal*



*provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente” (Tribunale di Roma 26.01.2000).*

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *“l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato”* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto. Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela. Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che la prof.ssa Sirianni sta di già subendo, posto che la ricorrente in data primo settembre si è già dovuta recare in Emilia presso la scuola di assegnazione per prendere regolare servizio, dovendo poi collocarsi in congedo straordinario. Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno della ricorrente è altresì irreparabile. Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro che, non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente, la quale, anche a fronte di una pronuncia di merito di accoglimento, non potrebbe mai più recuperare i momenti con la sorella, con la figlia minore e con gli affetti intessuti nel luogo di domicilio, ma soprattutto le impediscono di fatto di garantire assistenza alla sorella disabile grave.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a data odierna, in danno della docente ricorrente. Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che la docente chiede tutela in via d'urgenza.

A ciò si aggiunga che l'eventuale trasferimento in Emilia della ricorrente sarebbe all'origine di un'ovvia **crisi economica della famiglia poiché lo stipendio della docente, vista la necessità di ivi locare un appartamento (circa € 500.00 mensili), sostenere i continui viaggi di andata e ritorno a Castelfranco Emilia, non sarebbe nemmeno sufficiente ad assicurare al predetto lavoratore un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost.**





Sul punto, si allegano ricevute bonifico affitto, spese utenze, viaggi sopportate dalla ricorrente valevoli anche al fine di dimostrare le spese alle quali va incontro e deve far fronte con uno stipendio base di docente nella prima fascia stipendiale 0.

in tal senso si segnala che un appartamento in affitto in Provincia di Modena avrebbe comunque un costo mensile non indifferente, circa € 500.00 mensili, a riprova della notevole incidenza che avrebbero i costi di trasferimento sul bilancio familiare (cfr doc all).

Ma, soprattutto, gli effetti peggiori si produrrebbero, ovviamente, in capo alla sorella della ricorrente disabile in condizione di gravità che convive con la docente Sirianni e dalla quale riceve assistenza. Difatti, la sorella della ricorrente rimarrebbe priva dell'assistenza materiale e morale della sorella con gravissima compromissione del diritto alla salute sancito Costituzionalmente, la quale non risulta ricoverata in istituto di assistenza e di cura, considerando, altresì che non ci sono altri parenti che possano prendersi cura ed assistere con continuità la disabile in questione (si veda certificazione in atti).

Vi è poi, come già accennato, una lesione al buon diritto a vivere e lavorare vicino ai propri affetti familiare, come aspetto fondamentale della realizzazione del cittadino, genitore, congiunto e lavoratore. Diritto che, nelle more di un giudizio ordinario, verrebbe irrimediabilmente ed inevitabilmente leso.

Con l'avvio dell'anno scolastico, infatti, sulla base della mancata assegnazione di mobilità interprovinciale per come richiesto dalla ricorrente e/o sulla base della errata rettifica dell'assegnazione provvisoria precedentemente riconosciuta, la ricorrente è stata costretta ad affrontare viaggi di notevole lontananza, dovendosi spostare da Rende (CS) a Castelfranco Emilia – Modena, dovendo lasciare la casa in cui risiede e convive con la sorella portatrice di handicap grave alla quale presta assistenza sanitaria, ledendo i diritti tutelati dalla L. n. 104/1992.

Detta circostanza assume tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità, costituendo un pregiudizio attuale e concreto, idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio, non suscettibili di risarcimento per equivalente. Si veda **Trib. Napoli Nord, ord. caut. n. 49741/2019**, *“il particolare rilievo dei valori, anche costituzionali, sottesi all'assistenza a persone disabili, in uno con la circostanza che nel tempo occorrente alla definizione del giudizio di merito, perdurando la mancata assegnazione alla sede vicina al domicilio del familiare, per effetto del mancato riconoscimento del diritto di precedenza, verrebbe gravemente limitata, se non del tutto preclusa, la possibilità di assistenza dell'anziano e malato genitore, con definitiva (e non*



*risarcibile per equivalente) compromissione del relativo diritto*”; analogamente, **Trib. Foggia, ord. n. 28633/2019; Trib. Reggio Calabria, decr. n. 98/2020; Trib. Grosseto, ord. n. 1625/2019; Trib. Alessandria, ord. n. 145/2020; Trib. Terni, ord. n. 3222/2020; Trib. Pesaro, ord. n. 2347/2020).**

Posto quanto sopra prospettato, si ritiene opportuno sottolineare che al riguardo, la giurisprudenza prevalente, ritiene che la nozione di imminenza coincida con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto. Autorevole dottrina sul punto precisa che “l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio” (Tommaseo 1988, 870). Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, come in questo caso, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati. In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela anticipata. Di conseguenza si ravvisa la necessità ed urgenza di un provvedimento cautelare, e da concedersi inaudita altera parte, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario, le cui lungaggini avrebbero effetti ancor più gravi sulla famiglia della ricorrente, sia sotto il profilo personale ed esistenziale, che sotto il profilo economico.

Per i suesposti motivi, la prof.ssa Sirianni Raffaella, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, si chiede che l'On.le Tribunale del Lavoro adito, voglia così provvedere:

In via cautelare *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

1) In via principale, anche *inaudita altera parte*, riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Sirianni Raffaella, con priorità ai sensi dell'art. 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della L.104/92 in quanto soggetto che presta assistenza alla sorella disabile grave, ad ottenere la chiesta assegnazione interprovinciale di cui alla sua domanda di mobilità per l'a.s. 2024/2025, presso la sede dell'Istituto Scolastico IIS Rossano ITI-IPA-ITA 13 ore + 5 ore Serale Rossano, Ordine scuola: Scuola II grado - Tipo posto: Comune classe di concorso B011 e, pertanto, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, l'immediata assegnazione provvisoria interprovinciale in favore della docente Sirianni Raffaella presso la sede dell'Istituto Scolastico IIS Rossano ITI-IPA-ITA 13 ore + 5 ore Serale Rossano, Ordine scuola: Scuola II grado - Tipo posto: Comune classe di concorso



B011, per come era stata già assegnata con provvedimento del 22/08/2024, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso;

2) Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/annullabilità del provvedimento emesso dal resistente in data 27/08/2024 di rettifica dell'assegnazione provvisoria riconosciuta in favore della ricorrente, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso;

3) Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/annullabilità ed ordinare la rettifica del conferimento dell'incarico a tempo determinato al docente SALERNO DOMENICO MARIA, classe di concorso B011, inserito nella GPS della provincia di Cosenza, seconda fascia, presso la sede IIS Rossano ITI-IPA-ITA 13 ore + 5 ore Serale Rossano, Ordine scuola: Scuola II grado - Tipo posto: Comune classe di concorso B011, per l'a.s. 2024/2025, avvenuta in data 06/09/2024, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso;

4) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2024/2025, cdc B011, sulle sedi indicate nella domanda presentata il 23/07/2024;

5) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a causa dell'errore commesso dall'Amministrazione resistente, ciascuna per le proprie competenze, in ordine alla rettifica dell'assegnazione provvisoria precedentemente, correttamente e giustamente ottenuta presso la sede IIS Rossano ITI-IPA-ITA 13 ore + 5 ore Serale Rossano, Ordine scuola: Scuola II grado - Tipo posto: Comune classe di concorso B011, condannare le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa dall'On.le Tribunale adito, in favore della ricorrente per le motivazioni di cui al presente ricorso;

6) Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

#### **ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c. o in via subordinata ex art 150 cpc**

Ove l'Ill.mo Giudice adito ritenesse sussistere il litisconsorzio necessario, stante l'elevato numero degli eventuali controinteressati, costituiti dai docenti che nelle procedure di mobilità impugnate e dei docenti da GPS che hanno avuto assegnato un ambito territoriale sito nella provincia di Cosenza, la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del



presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

In via istruttoria si deposita la documentazione come da indice del fascicolo di parte e si chiede che il Tribunale adito, nella persona del Giudice del lavoro, voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Cosenza per l'anno scolastico 2024/2025 – Scuola secondaria di secondo grado e, quindi, tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente, nonché tutti i provvedimenti relativi ai conferimenti di incarico da GPS per la provincia di Cosenza a.s. 2024/2025.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara, altresì, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è, allo stato, indeterminabile ma esente da contributo unificato giusta documentazione in atti.

Documentazione prodotta:

- 1) Domanda con allegati AP Sirianni Raffaella con ricevuta consegna PEC del 23/07/2024 e ricevuta protocollo;
- 2) Nota MIM n. 38631 del 04/07/2024;
- 3) CCN Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. del 18/05/2022;
- 4) Integrazioni al CCN sottoscritte il 21/02/2024;
- 5) Nota DGPER “Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2024/2025” del 04/07/2024;
- 6) Intesa del 27/06/2024;
- 7) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in via definitiva per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 in data 8 luglio 2020;
- 8) Pubblicazione graduatorie provvisorie AP del 06/08/2024;
- 9) Graduatoria interprovinciale docenti D.L. 73/2021 – 228/2021 – 44/2023, anno scolastico di riferimento 2024/2025 per la provincia di Cosenza;
- 10) Pubblicazione disponibilità mobilità annuale II grado del 21/08/2024;
- 11) Disponibilità mobilità annuale II grado a.s. 2024/2025 (pagina n. 50);
- 12) Pubblicazione movimenti interprovinciali posto comune del 22/08/2024;



- 13) Assegnazioni provvisorie posto comune D.L. 73/2021;
- 14) Rettifiche movimento II grado del 27/08/2024;
- 15) Reclamo a mezzo PEC del 28/08/2024 prof. Sirianni Raffaella con ricevuta protocollo;
- 16) Riscontro generale ATP di Cosenza del 09/09/2024;
- 17) Pubblicazione disponibilità incarichi a TD del 05/09/2024;
- 18) disponibilità incarichi a TD del 05/09/2024;
- 19) primo turno di nomine GPS del 06/09/2024;
- 20) Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23/02/2024;
- 21) Certificato medico dott. Scialò del 07/09/2024;
- 22) Biglietto aereo del 07/09/2024;
- 23) Certificato residenza Palermo Benedetta;
- 24) Carta identità Sirianni Teresa;
- 25) Carta identità Palermo Benedetta;
- 26) Certificato residenza Sirianni Raffaella;
- 27) Certificato residenza Sirianni Teresa;
- 28) Ricevuta affitto settembre 2022;
- 29) Bonifici affitto 2024;
- 30) Biglietto treno 01.09.2024;
- 31) Utenza Hera ricevuta pagamento;
- 32) Sirianni Teresa verbale L. n. 104/1992;
- 33) Sirianni Teresa verbale INV CIV del 2011;
- 34) Sirianni Teresa consulenza CTU;
- 35) Tribunale di Firenze Ordinanza del 16/12/2022;
- 36) Mail MIM del 29/08/2024 assunzione a tempo indeterminato prof.ssa Sirianni Raffaella;
- 37) Dichiarazione di esenzione del contributo unificato prof.ssa Sirianni Raffaella.

*Salvis iuribus.*

Cosenza, 20/10/2024

avv. Livia Di Cola

Avv. Peppino Russo



## PROCURA ALLE LITI:

Io sottoscritta prof.ssa **Sirianni Raffaella**, nata a Cosenza il 19/10/1971, C.F. SRNRFL71R59D086N, residente in Rende (CS) al Corso marco Polo n. 5, delego a rappresentarmi e difendermi, congiuntamente e disgiuntamente nel presente giudizio ed anche nella fase dell'esecuzione e dell'eventuale opposizione, l'Avv. Livia Di Cola cf DCLLVI72S57D086S e l'avv. Peppino Russo c.f (RSSPPN58T16E773Z) conferendogli ogni più ampia facoltà di legge compresa la facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali, azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconto, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. **Peppino Russo** in Cosenza alla Piazza I° Maggio n. 18, PEC: peppino.russo@avvocaticosenza.it, livia.dicola@avvocaticosenza.it, tel. e fax 098431753. **Dichiaro** di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs n. 28/2010, della possibilità di poter ricorrere al processo di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. **Dichiaro**, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2 , co.7 D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli art. 2 e ss. del suddetto decreto legge. **Dichiaro** di essere stato edotto, con parole a me comprensibili, circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili, circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione del contratto, come pure che in caso di soccombenza potrò essere condannato a pagare le spese e le competenze a controparte. **Dichiaro**, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali , anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti e' da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co.5 D.M. n. 44/2011, come sostituito dal D.M. n. 48-2013.

Firma

*Qosanto, 15/11/2024* + *Raffaella Sirianni*

è autentica

*[Signature]*

*[Signature]*

